SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università di Verona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio di Firenze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Raffaele Morese, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore servizi, su designazione della Confederazione dei servizi pubblici locali (CONFSERVIZI);

Vista la nota n. 3554-1.2 in data 26 novembre 2009, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confservizi ha designato il dott. Giancarlo Cremonesi in sostituzione del dott. Raffaele Morese, dimissionario dal 13 novembre 2009;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giancarlo Cremonesi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore servizi, in sostituzione del dott. Raffaele Morese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 202

10A01250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cancellara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cancellara (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cancellara (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Quaranta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cancellara (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1319 del 12 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cancellara (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gerardo Quaranta.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2009, negligendo cosi un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Lolli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Frosinone, con provvedimento del 21 ottobre 2009, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Lolli.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio provinciale di Imperia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Imperia;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 gennaio 2010, dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 165;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Imperia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Calandrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Imperia è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Giovanni Giuliano.

Il citato amministratore, in data 18 gennaio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi due giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è in tal modo configurata l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 1-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 165 secondo cui, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Pertanto, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 552/10/10.02 Area II del 21 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Imperia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Umberto Calandrella.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovolenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bovolenta (Padova);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovolenta (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Sallusto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
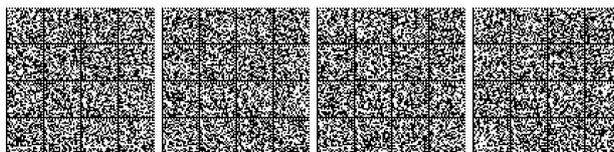
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bovolenta (Padova) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova con nota del 21 gennaio 2010, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovolenta (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Sallusto.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Vinzaglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vinzaglio (Novara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 dicembre 2009 dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vinzaglio (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Laurenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro del'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vinzaglio (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gian Mauro Paderno.

Il citato amministratore, in data 2 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.
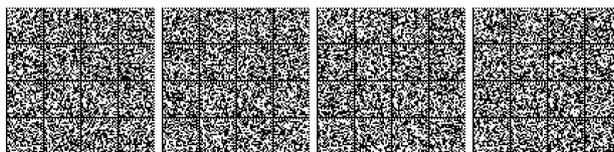
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vinzaglio (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Laurenza.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01410

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Viste le note in data 10 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010 con cui il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Visti gli ordini del giorno n. 9/2936-A/47 e n. 9/02936-A/36 approvati dalla Camera dei deputati nella seduta n. 259 del 16 dicembre 2009 con i quali il Governo si impegna a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prorogare lo stato di emergenza per consentire la prosecuzione degli interventi commissariali programmati;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota in data 29 dicembre 2009 della Regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 28 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01412

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, nata l'11 novembre 1977 a Guayaquil (Ecuador), cittadina equadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repubblica» presso l'«Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil» nel giugno 2003;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados del Guayas» da ottobre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cesena (Forlì-Cesena) in data 20 ottobre 2008, con validità fino al 9 aprile 2010, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, nata l'11 novembre 1977 a Guayaquil (Ecuador), cittadina equadoregna, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01251

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fuentes Herencia Caterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fuentes Herencia Caterina, nata il 26 novembre 2002 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Enginyera Industrial» presso la «Universitat Politecnica de Catalunya» di Barcellona nel novembre 2002;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Colegio Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya» dal maggio 2003;

Vista altresì la ampia esperienza professionale maturata in Spagna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fuentes Herencia Caterina, nata il 26 novembre 2002 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di Enginyera Industrial quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01252

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zuchetto Melissa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Zuchetto Melissa, nata il 18 marzo 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
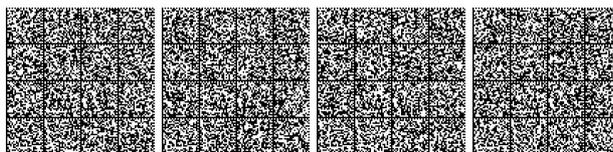
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Brasilia» nel marzo 2005;

Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» da aprile 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che, pur avendo conseguito il Master universitario in Giuristi internazionali nel febbraio 2008 presso la Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna e avendo collaborato presso uno studio legale italiano, permangono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zuchetto Melissa, nata il 18 marzo 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01255

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pretto Sakmann Arianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Pretto Sakmann Arianna, nata il 18 luglio 1974 a Asiago (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» nel febbraio 2002 presso la Università degli studi di Trento;

Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «Columbia University» nel maggio 2007;

Considerato altresì la richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New York nel luglio 2008;

Preso atto inoltre che ha documentato di aver completato la pratica biennale presso uno studio legale italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pretto Sakmann Arianna, nata il 18 luglio 1974 a Asiago (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01253

DECRETO 18 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Begici Ina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Begici Ina, nata il 21 giugno 1981 a Durazzo (Albania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Università degli studi di Perugia, nell'aprile 2006;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Durazzo dal novembre 2008;

Considerato altresì che ha documentato di aver completato la prescritta pratica biennale nel 2008 in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Begici Ina, nata il 21 giugno 1981 a Durazzo (Albania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01254

DECRETO 19 gennaio 2010.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 7 dicembre 2009, prot. n. 14575/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 13-14-20-21 e 24 novembre 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell' Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 13-14-20-21 e 24 novembre 2009 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
CASELLATI

10A01411
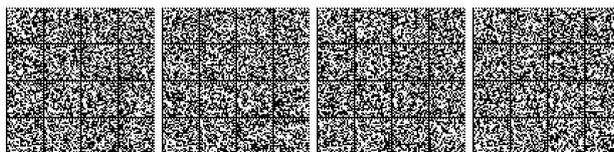
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2008.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 luglio 2007, prot. DAG 3/8/2007.0103425.E, integrata il 16 dicembre 2008 prot. DAG 17/12/2008.0165967.E, con la quale il dott. Fabrizio Ariani, nato a Firenze il 3 giugno 1947, in qualità di legale rappresentante della associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487 ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza, per i conciliatori, dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487, ed approva la tabella delle indennità allegate alla domanda.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 37 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

10A01248

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 2010.

Modifica al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»;

Ritenuto opportuno, alla luce del monitoraggio effettuato nella prima fase di attuazione del decreto, di apportare alcune modifiche al provvedimento volte a rendere più agevoli le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori, nonché di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «di mezzi motorizzati e»;

b) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010»;

c) all'art. 9, comma 2, le parole «Per lo stesso periodo di sei mesi», sono sostituite dalle seguenti : «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,».

Roma, 4 febbraio 2010

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 358

10A01723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2010.

Spostamento della sede di Napoli per le operazioni di estrazione del gioco del lotto per le ruote di Napoli, Bari e Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 39 del titolo V del decreto Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10 giugno 2009 con il quale nelle sedi di Roma, Milano e Napoli si è proceduto alla concentrazione delle estrazioni del lotto, in forma automatizzata, in sede diversa da quella di ruota;

Vista la nota n. LLM-30-00036/10 del 25 gennaio 2010 con la quale la società Lottomatica comunica la disponibilità della nuova sede estrazionale di Napoli, sita in via del Fiumicello n. 7;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal 9 febbraio 2010 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per le ruote di Napoli, Bari e Palermo saranno effettuate nei locali siti in Napoli in via del Fiumicello n. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A01655

DECRETO 29 gennaio 2010.

Definizione delle caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria – millesimo 2010. (D.M. n. 7737).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/1998 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/1998 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da € 2;

Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007 con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da € 2 a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 3 novembre 2009, dal quale risulta che la moneta celebrativa da € 2, millesimo 2010, sarà dedicata al 200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il 200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2010, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: ritratto di Camillo Benso conte di Cavour. A sinistra ad arco «CAVOUR» ed il monogramma della Repubblica italiana «RI». Al lato destro «R» e le date «1810» e «2010»; a seguire la sigla dell'autore Claudia Momoni «C.M.»; intorno le 12 stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da € 2 celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour» per un contingente in valore nominale di € 8.000.000,00, pari a 4.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01413

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2009.

Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008, recante «Numero unico di emergenza europeo 112»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale», pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente il Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni (di seguito codice);
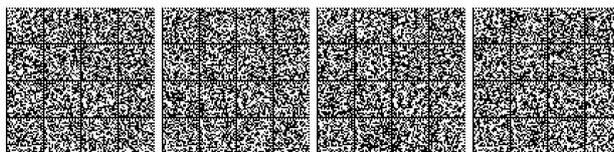
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *hh)* del suddetto codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;

Visto l'art. 25 del suddetto codice che disciplina l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Visto l'art. 32, del suddetto codice che reca disposizioni in materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale;

Visto l'art. 36 del suddetto codice recante norme in materia di «Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma 1 ove è stabilito che «I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»;

Visto l'art. 76 del suddetto codice recante nome in materia di «Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo» ed in particolare il comma 2 ove è stabilito che il Ministero delle comunicazioni «provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 11/06/CIR «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006 recante «Servizio "112" numero unico europeo d'emergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006;

Visti i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili, istituiti sulla base del citato art. 36, comma 1 del codice;

Visti gli esiti delle riunioni tenute presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione del sopracitato decreto ministeriale 22 gennaio 2008 a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2006/2114 estendendo la prestazione del servizio di localizzazione del chiamante anche alle chiamate dirette ai numeri di emergenza 115 e 118;

Considerata la necessità di dover provvedere all'aggiornamento delle tempistiche di attivazione del servizio «NUE 112» sull'intero territorio nazionale;

Considerato quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009, concernente «L'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato per il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al servizio 112 NUE

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto il servizio 112NUE viene esteso a tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118.

2. Tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118 devono essere consegnate ai punti di interconnessione con il formato di «Routing Number» di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le tempistiche di attivazione indicate nell'allegato 5-*bis* di cui al presente decreto. L'operatore al quale è affidata la raccolta delle chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 è tenuto a garantire per un periodo di 36 mesi che le chiamate siano consegnate anche nel caso in cui pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalità tecniche in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Localizzazione del chiamante su rete fissa

1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta dall'autorità competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.

Art. 3.

Localizzazione del chiamante su rete mobile

1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'autorità competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.

Art. 4.

Modalità e tempi di attuazione

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 devono essere attuate secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto.
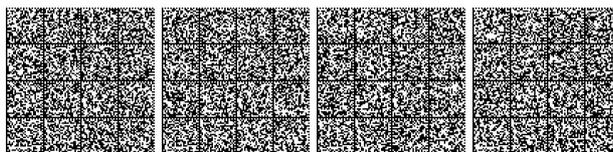
2. All'aggiornamento della calendarizzazione prevista dall'allegato 5 provvede l'unità di monitoraggio di cui al successivo art. 5.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5-*bis* al presente decreto aggiornata a cura dell'unità per il monitoraggio di cui all'art. 5.

4. La fornitura delle informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.

5. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attività di ricezione delle chiamate di emergenza da parte dei Centro operativo 115/118 è garantito dagli operatori di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. Le modalità operative e tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Unità per il monitoraggio

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse è così modificato: «Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle già indicate in allegato 5 e coordinare e monitorare le attività tecniche del progetto Numero unico per le emergenze (112NUE) con gli operatori fissi e mobili è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni un'unità di monitoraggio. Tale unità, coordinata dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, è costituita da rappresentanti del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della sicurezza civile, del Coordinamento delle Forze di Polizia, del CED Interforze, del Ministero del lavoro salute e politiche sociali, delle regioni e delle province autonome.».

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza da parte degli operatori fissi e mobili delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il Vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010

Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 14

ALLEGATO 1

Formato di Routing Number per l'accesso al servizio 112 NUE
(Numero Unico Europeo)

Il Formato di Routing Number (RgN), descritto nell'allegato 1 al decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse, deve essere esteso anche alle numerazioni 115 e 118, pertanto il campo "NUE" rappresenta il codice di accesso al servizio Numero Unico di Emergenza e allo stato attuale può assumere i valori 112,113,115 e 118.

Per quanto riguarda la ridefinizione del RgN, si evidenzia la sua formalizzazione, da parte della Commissione "Interconnessione" del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, nella specifica tecnica ISCTI ST 763-3 e negli allegati alla ST 763-4.

ALLEGATO 2

PROGETTO

SISTEMA DI GESTIONE UNIFICATA DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA - NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE ("NUE")

OPERATORI DI TELEFONIA FISSA

PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE D'EMERGENZA.

ALLEGATO TECNICO

Tutti i riferimenti relativi ai "*CO112 e CO113*" ed alle numerazioni di emergenza "*112 e 113*" dell'allegato 2 al decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse devono intendersi estesi anche ai "***CO 115 e CO118***" ed ai numeri "***115 e 118***".

Inoltre i punti **A.1** e **A.2.1** del citato allegato sono così sostituiti:

A.1 Oggetto

Il "concentratore interforze" è il sistema informatico ubicato presso il CED Interforze del Ministero dell'Interno che prevede: da un lato l'interfaccia con i Centri Operativi **112, 113, 115 e 118** per la ricezione delle richieste di localizzazione e l'invio delle relative risposte, e dall'altro l'interfaccia con gli Operatori di Telefonia fissa per la richiesta del servizio di localizzazione.
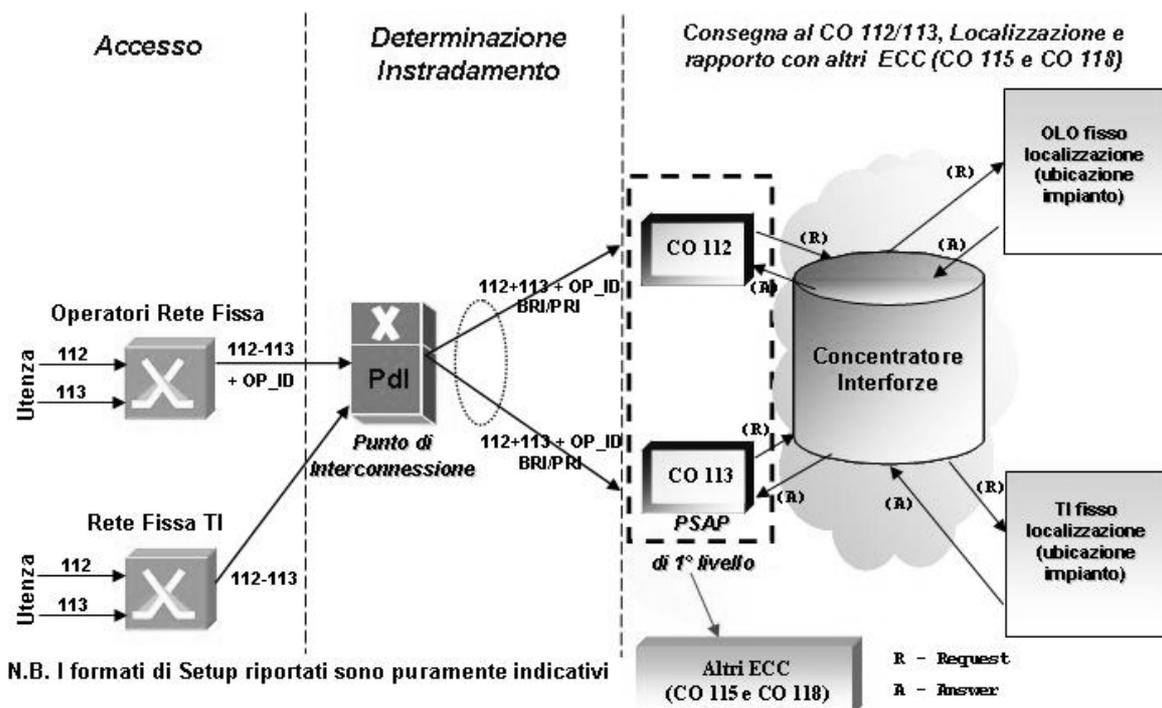
Figura 1 - Scenario funzionale "112 NUE"

Il progetto "NUE integrato" (**Figura 1**) prevede che tutte le chiamate di emergenza con selezione 112 (Arma dei Carabinieri) o 113 (Polizia di Stato), originate dalla rete fissa, saranno instradate - con un determinato criterio di ripartizione - verso le Sale/Centrali Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei PSAP (Public Safety Answering Point) di 1° livello - competenti per territorio. Il singolo PSAP

che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure allo smistamento o al coinvolgimento di altri Centri di Controllo
delle Emergenze (CO 115 e CO 118), con il contestuale invio dei correlati dati di identificazione e localizzazione del chiamante[1], ricevuti dal "concentratore interforze".

In seguito le chiamate di emergenza con selezione 112 o 113 saranno indicate come chiamate di emergenza verso il "112 NUE".

Le numerazioni di emergenza 115 e 118 esistenti - saranno mantenute nel piano di numerazione nazionale (**Figura 2**). Tutte le chiamate di emergenza con selezione 115 e 118, originate dalla rete fissa, saranno rispettivamente instradate verso le Sale/Centrali Operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (115) e dell'Emergenza Sanitaria (118).

Figura 2 - Scenario funzionale 115 e 118

Il singolo ECC (CO 115 o CO 118) che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure allo smistamento o al coinvolgimento dei PSAP di 1° livello (CO 112/113) o di altri ECC, con il contestuale invio dei correlati dati di identificazione e localizzazione del chiamante[1], ricevuti dal “concentratore interforze”.

[1] Correlati alla chiamata di emergenza.

A.2.1 Gestione degli instradamenti delle chiamate d’emergenza

GI.1 Il progetto prevede la realizzazione del Servizio del Numero Unico Europeo di Emergenza (NUE) che gestirà in maniera unificata le chiamate di emergenza al “112 NUE” attualmente servite dai Centri Operativi 112 e 113 (CO 112/113) e, in maniera non unificata le chiamate di emergenza con selezione 115 e 118 attualmente gestite dai Centri Operativi CO 115 e CO 118.

GI.2 Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni definirà di concerto con gli Operatori di Telefonia, il CED Interforze ed i Centri Operativi (CO 112/113, CO 115 e CO 118) un piano di dispiegamento graduale su tutto il territorio nazionale.

GI.3 Per tutte le chiamate di emergenza l’Operatore di Telefonia fissa deve introdurre nella segnalazione di chiamata e fornire all’interconnessione con l’Operatore direttamente interconnesso ai CO 112/113, CO 115 e CO 118 un codice identificativo della propria rete (nel seguito OP_IDorig) così come descritto nell’Allegato 1.

Al punto **LF.5** le parole “*che sta effettivamente gestendo la chiamata vocale*” sono sostituite da “*che ha effettivamente in gestione la chiamata di emergenza*”.

ALLEGATO 3

PROGETTO
SISTEMA DI GESTIONE UNIFICATA DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA -
NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE ("NUE")

OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE D'EMERGENZA.

ALLEGATO TECNICO

Tutti i riferimenti relativi ai "*CO112 e CO113*" ed alle numerazioni di emergenza "*112 e 113*" dell'allegato 3 al decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse devono intendersi estesi anche ai "***CO 115 e CO118***" ed ai numeri "***115 e 118***".

Inoltre i punti **A.1** e **A.2.1** del citato allegato sono così sostituiti:

A.1 Oggetto

Il "concentratore interforze" è il sistema informatico ubicato presso il CED Interforze del Ministero dell'Interno che prevede: da un lato l'interfaccia con i Centri Operativi **112, 113, 115 e 118** per la ricezione delle richieste di localizzazione e l'invio delle relative risposte, e dall'altro l'interfaccia con gli Operatori di Telefonia mobile per la richiesta del servizio di localizzazione.
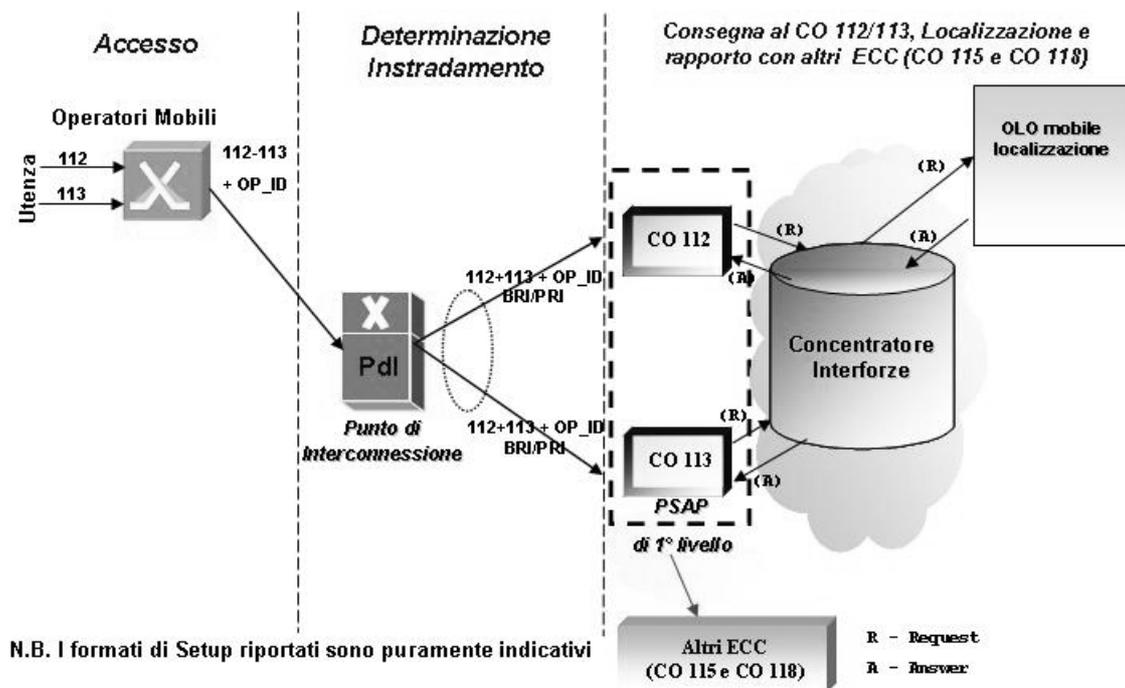
Figura 1 - Scenario funzionale "112 NUE"

Il progetto "NUE integrato" (**Figura 1**) prevede che tutte le chiamate di emergenza con selezione 112 (Arma dei Carabinieri) o 113 (Polizia di Stato), originate dalla rete mobile, saranno instradate - con un determinato criterio di ripartizione - verso le Sale/Centrali Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei PSAP (Public Safety Answering Point) di 1° livello - competenti per territorio. Il singolo PSAP che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure allo smistamento o al

coinvolgimento di altri Centri di Controllo delle Emergenze (CO 115 e CO 118), con il contestuale invio dei correlati dati di localizzazione[1], ricevuti dal “concentratore interforze”.

In seguito le chiamate di emergenza con selezione 112 o 113 saranno indicate come chiamate di emergenza verso il “112 NUE”.

Le numerazioni di emergenza 115 e 118 esistenti - saranno mantenute nel piano di numerazione nazionale (**Figura 2**). Tutte le chiamate di emergenza con selezione 115 e 118, originate dalla rete mobile, saranno rispettivamente instradate verso le Sale/Centrali Operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (115) e dell’Emergenza Sanitaria (118).

Figura 2 - Scenario funzionale 115 e 118

Il singolo ECC (CO 115 o CO 118) che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure allo smistamento o al coinvolgimento dei PSAP di 1° livello (CO 112/113) o di altri ECC, con il contestuale invio dei correlati dati di localizzazione[1], ricevuti dal “concentratore interforze”.

[1] Correlati alla chiamata di emergenza.

A.2.1 Gestione degli instradamenti delle chiamate d'emergenza

GI.1 Il progetto prevede la realizzazione del Servizio del Numero Unico Europeo di Emergenza (NUE) che gestirà in maniera unificata le chiamate di emergenza al "112 NUE" attualmente servite dai Centri Operativi 112 e 113 (CO 112/113) e, in maniera non unificata le chiamate di emergenza con selezione 115 e 118 attualmente gestite dai Centri Operativi CO 115 e CO 118.

GI.2 Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni definirà di concerto con gli Operatori di Telefonia, il CED Interforze ed i Centri Operativi (CO 112/113, CO 115 e CO 118) un piano di dispiegamento graduale su tutto il territorio nazionale.

GI.3 Per tutte le chiamate di emergenza l'Operatore di Telefonia mobile deve introdurre nella segnalazione di chiamata e fornire all'interconnessione con l'Operatore direttamente interconnesso ai CO 112/113, CO 115 e CO 118 un codice identificativo della propria rete (nel seguito OP_IDorig) così come descritto nell'Allegato 1.

Al punto **LM.7.c** le parole "*che sta effettivamente gestendo la chiamata vocale*" sono sostituite da "*che ha effettivamente in gestione la chiamata di emergenza*".

ALLEGATO 4

PROGETTO

SISTEMA DI GESTIONE UNIFICATA DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA -

NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE ("NUE")

INTERCONNESSIONE

TRA IL CED INTERFORZE E GLI OPERATORI DI TELEFONIA

PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE D'EMERGENZA.

ALLEGATO TECNICO

Tutti i riferimenti relativi ai "*CO112 e CO113*" ed alle numerazioni di emergenza "*112 e 113*" dell'allegato 4 al decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse devono intendersi estesi anche ai "***CO 115 e CO118***" ed ai numeri "***115 e 118***".

Inoltre i punti **2, 2.1**, **2.2 e 2.3** del citato allegato sono così sostituiti:

2 Descrizione del sistema

La **Figura 1** che segue illustra lo scenario di riferimento della soluzione informatica nell'ambito del Servizio Numero Unico Europeo per le Emergenze.
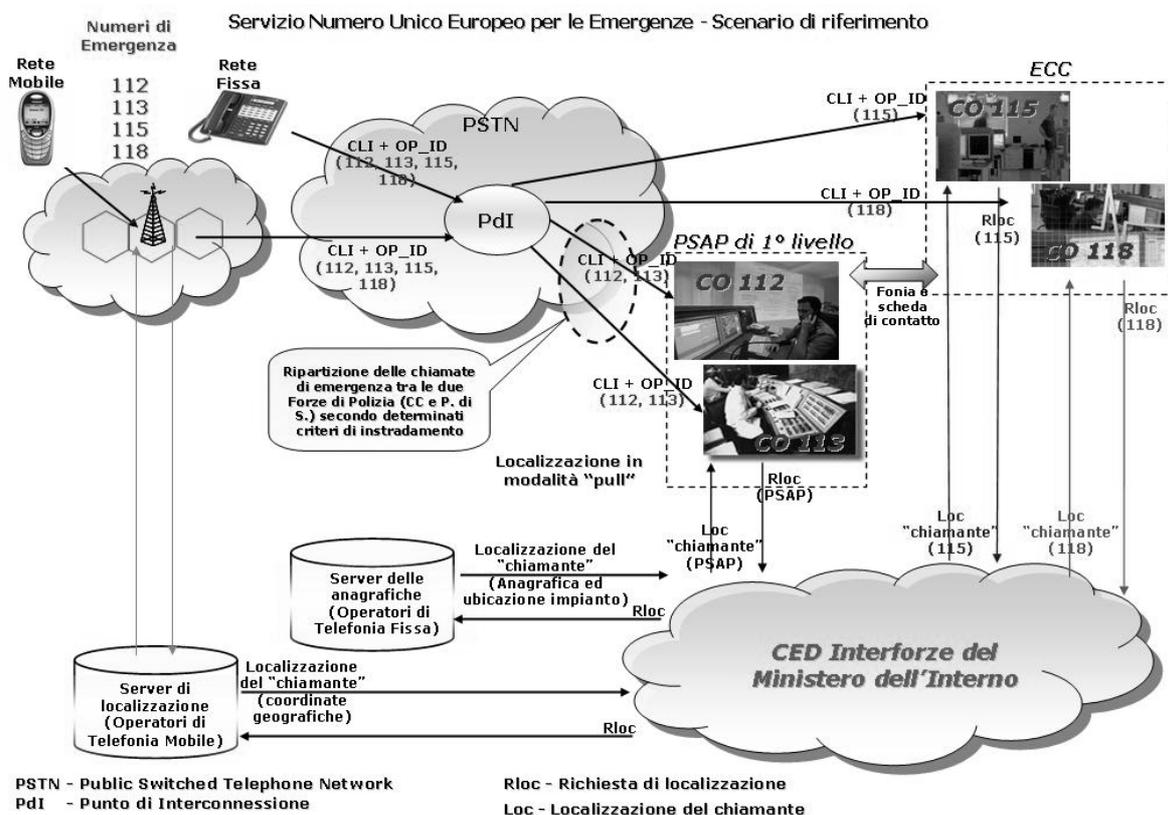
Figura 1 - *Scenario di riferimento Numero Unico Europeo per le Emergenze*

Tale soluzione si basa sull'assunto di utilizzare le attuali Sale/Centrali Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato anche per compiti di coordinamento interforze. Tutte le chiamate di emergenza con selezione 112 o 113, saranno instradate verso le Sale/Centrali Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei PSAP (Public Safety Answering Point) di 1° livello - competenti per territorio (secondo determinati criteri di ripartizione). Le
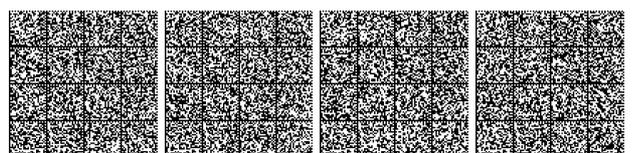
chiamate di emergenza con selezione 115 e 118, saranno direttamente e rispettivamente instradate verso le Sale/Centrali Operative dei Vigili del Fuoco (CO 115) e del Soccorso Sanitario (CO 118) - competenti per territorio.

Il singolo PSAP di 1° livello che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure all'eventuale smistamento o al coinvolgimento di altri Centri di Controllo delle Emergenze (CO 115 e CO 118).

Il singolo ECC (CO 115 o CO 118) che riceverà la chiamata di emergenza (diretta rispettivamente al 115 o al 118) provvederà, quindi, alla gestione della medesima come pure all'eventuale smistamento o al coinvolgimento dei PSAP di 1° livello (CO 112/113) o di altri ECC.

Le chiamate di emergenza originate nelle reti degli Operatori di Telefonia fissa e mobile saranno rilasciate al Punto di Interconnessione (PdI) con la rete dell'Operatore di Telefonia - direttamente interconnesso ai PSAP (CO 112/113) di 1° livello ed alle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118 - che provvederà all'instradamento ed alla consegna della chiamata di emergenza. Per tutte le chiamate di emergenza gli Operatori di Telefonia fissa e mobile dovranno introdurre nel protocollo di segnalazione di chiamata e trasferire all'interconnessione con l'Operatore di Telefonia direttamente interconnesso ai PSAP di 1° livello ed alle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118, le informazioni sull'identità del chiamante - CLI (Calling Line Identity) - e sull'Operatore di Telefonia di origine della chiamata - OP_IDorig (Operator Identity) -.

Per la messa a disposizione delle informazioni di identificazione e localizzazione del chiamante nei PSAP di 1° livello e nelle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118, assume un ruolo "centrale" il CED Interforze del Ministero dell'Interno che si interfaccerà da un lato con i PSAP di 1° livello e le Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118, e dall'altro con gli Operatori di Telefonia fissa e mobile per la richiesta del servizio di localizzazione. Nello scenario processivo saranno presenti due flussi principali: il flusso di richiesta proveniente dal PSAP di 1° livello o dalle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118, generato dalla chiamata di emergenza (con selezione 112, 113, 115 o 118) effettuata da un qualsiasi soggetto presente sul territorio nazionale[1] e il flusso di risposta contenente le informazioni di localizzazione e dati anagrafici[2]

---

[1] Con le limitazioni descritte nell'Allegato Tecnico.

[2] Solo per le chiamate di emergenza (112, 113, 115 e 118) provenienti dalla rete fissa.
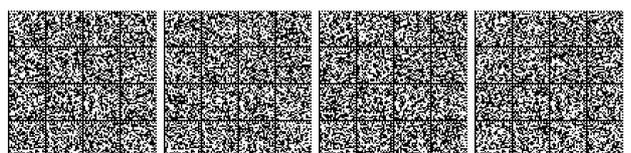
restituite dall'Operatore di Telefonia. In particolare, nel flusso di richiesta, il sistema informatico del CED Interforze individuerà il codice operatore "OP_ID" (OPerator IDentity), all'interno delle informazioni ricevute. Quindi, tramite l'interfaccia informatica, potrà richiedere il servizio di localizzazione all'Operatore di Telefonia (di origine della chiamata), indirizzando: il server delle anagrafiche nel caso della telefonia fissa, oppure il server di localizzazione nel caso della telefonia mobile. Quindi, verso il server dell'Operatore di Telefonia così individuato, sarà effettuata l'interrogazione al fine di ottenere le informazioni anagrafiche e/o di localizzazione, riferite ad una determinata numerazione telefonica, ossia al CLI (Calling Line Identity)[3] dell'utente in conversazione con i numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118 [Rif. Allegato Tecnico 2 e 3].

Nel caso della telefonia fissa saranno restituite le seguenti informazioni:

- Cognome e Nome dell'intestatario della linea telefonica[4];
- Ubicazione fisica della linea telefonica.

Nel caso della telefonia mobile sarà restituita la localizzazione del "chiamante".

Lo scambio dei messaggi di localizzazione avverrà su una connessione dati (VPN delle Emergenze) - separata da quella utilizzata per la fonia della chiamata di emergenza, attraverso il protocollo di comunicazione descritto nell'Allegato "Specifica implementazione protocollo MLP".

La localizzazione sarà fornita in modalità "pull"[5], ossia a seguito della richiesta iniziata dai PSAP (CO 112/113) di 1° livello e dalle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118.

---

[3] Lo scambio dei messaggi di localizzazione avverrà su una connessione (VPN delle Emergenze) dati separata da quella utilizzata per la fonia della chiamata di emergenza.

[4] Per un periodo transitorio, pari alla conclusione dell'attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale, l'informazione (particella toponomastica ed indirizzo) potrà essere fornita anche in una unica stringa.

[5] Il punto 4 della Raccomandazione della Commissione C(2003)2657 recita:

"Per ciascuna chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche devono, a partire dalla rete, trasmettere (push) ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza le migliori informazioni disponibili sull'ubicazione del chiamante, nella misura tecnicamente fattibile. Durante il periodo intermedio fino alla conclusione del riesame di cui al punto 13, è ammesso che gli operatori rendano disponibile l'informazione sulla localizzazione unicamente su richiesta (pull)".

2.1 Dati di dimensionamento e tempi di risposta (latency)

In seguito alla raccolta delle informazioni di traffico fornite dalle Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato) dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Sanitario è stato stimato in circa 50, il numero complessivo massimo delle chiamate di emergenza (112, 113, 115 e 118) simultanee. Di conseguenza, si può ritenere in 50 rloc/sec[6], anche il numero complessivo massimo delle richieste di localizzazione simultanee.

Tale valore dovrà essere ripartito fra tutti gli Operatori di Telefonia (fissa e mobile).

In merito ai tempi di risposta (latency), la localizzazione del "chiamante" - a seguito della richiesta iniziata dai PSAP (CO 112/113) di 1° livello e dalle Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118 - deve essere del tipo che possa essere soddisfatta in maniera rapida.

Si richiede quindi che i sistemi informatici di ciascun Operatore di Telefonia - con la chiamata di emergenza in corso - rendano disponibile l'informazione di localizzazione - *nelle condizioni di massimo carico*[7] - approssimativamente entro 4 secondi, a partire dalla ricezione della richiesta di localizzazione proveniente dal CED Interforze[8]. L'intervallo in questione sarà individuato a partire dalla ricezione della richiesta di localizzazione in capo al *gateway* dell'Operatore di Telefonia che ha in carico l'utente chiamante e fino all'invio della risposta dal *gateway* medesimo.

---

[6] Il valore comprende le richieste di localizzazione sia a seguito delle chiamate di emergenza, sia a seguito delle richiamate di emergenza.

[7] Ossia del numero massimo di richieste di localizzazione previste per ciascun Operatore di Telefonia.

[8] Tale requisito risponde ai desiderata delle Amministrazioni che gestiscono le emergenze, che possono in questo modo usare questa informazione rapida a supporto delle decisioni senza ritardi nella gestione della chiamata. Secondo quanto riportato nel Rapporto del CGALIES "… initial position should be available approximately 7 seconds after the call is initiated. In general, the emergency services requirements on latency are that an approximate position (Cell ID is sufficient) is available in ~15 seconds".
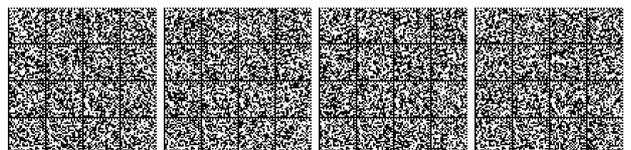
2.2 Interconnessione tra CED Interforze, PSAP (CO 112/113) di 1° livello e CO 115 o CO 118

Nell'architettura di riferimento per il progetto NUE integrato, l'interconnessione tra le Sale/Centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'Emergenza Sanitaria sarà attuata, attraverso **la realizzazione di una "rete VPN IP delle emergenze" (Figura 2)**. **La "VPN delle Emergenze" consentirà l'interconnessione tra il CED Interforze, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, e l'interconnessione, con linea di giunzione, ad un'analoga rete VPN IP dedicata al collegamento di tutti i Centri di risposta dell'Emergenza Sanitaria**.

I collegamenti saranno predisposti per la gestione del traffico in tempo reale ed avranno prestazioni di alta affidabilità (connettività ridondata) per la massima garanzia di continuità di servizio.

La Banda Garantita simmetrica e le caratteristiche dei *router* e dei *firewall* saranno adeguate per poter gestire connessioni VOIP, oltre che le applicazioni dati di interscambio tra gli Enti di soccorso.

Nella figura di seguito riportata è esemplificato il meccanismo di funzionamento.
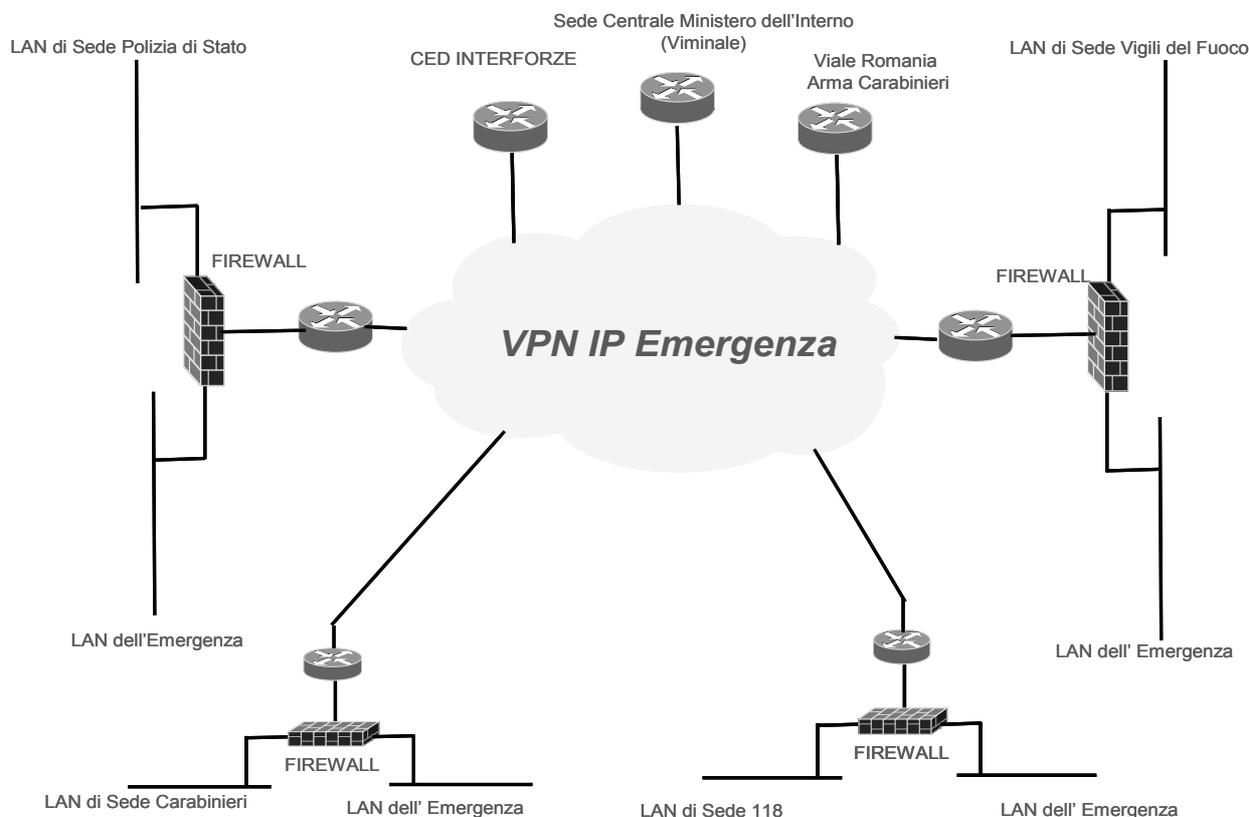
Figura 2 - *Interconnessione CED Interforze - PSAP (CO 112/113) di 1° livello e Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118*

In merito agli standard di sicurezza della comunicazione per il livello applicativo (layer 7), questi saranno assicurati mediante l'adozione del protocollo HTTPS (HTTP con protocollo sicuro SSL v3). L'autenticazione a livello applicativo avverrà tramite una mutua autenticazione tra il CED Interforze e il generico PSAP (CO 112/113) di 1°livello o la Sala/Centrale Operativa CO 115 o CO 118 - tramite lo scambio di certificati digitali[9].

L'ente di certificazione (CA) preposto al rilascio dei certificati digitali per la mutua autenticazione (HTTPS) sarà il CED Interforze del Ministero dell'Interno.

[9] HTTPS con mutua autenticazione.
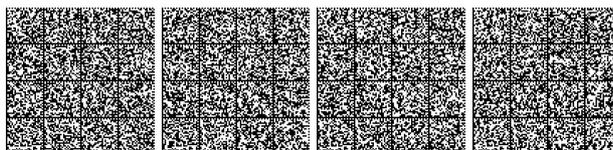
2.3 Interconnessione CED Interforze - Operatori di Telefonia

Per l'interconnessione tra il "concentratore interforze" (CED Interforze) e ciascun Operatore di Telefonia, sarà implementata una VPN (Virtual Private Network). Ogni VPN, permetterà di stabilire un canale di comunicazione "sicuro" creando un "tunnel IPSec" site-to-site[10] (Figura 3).
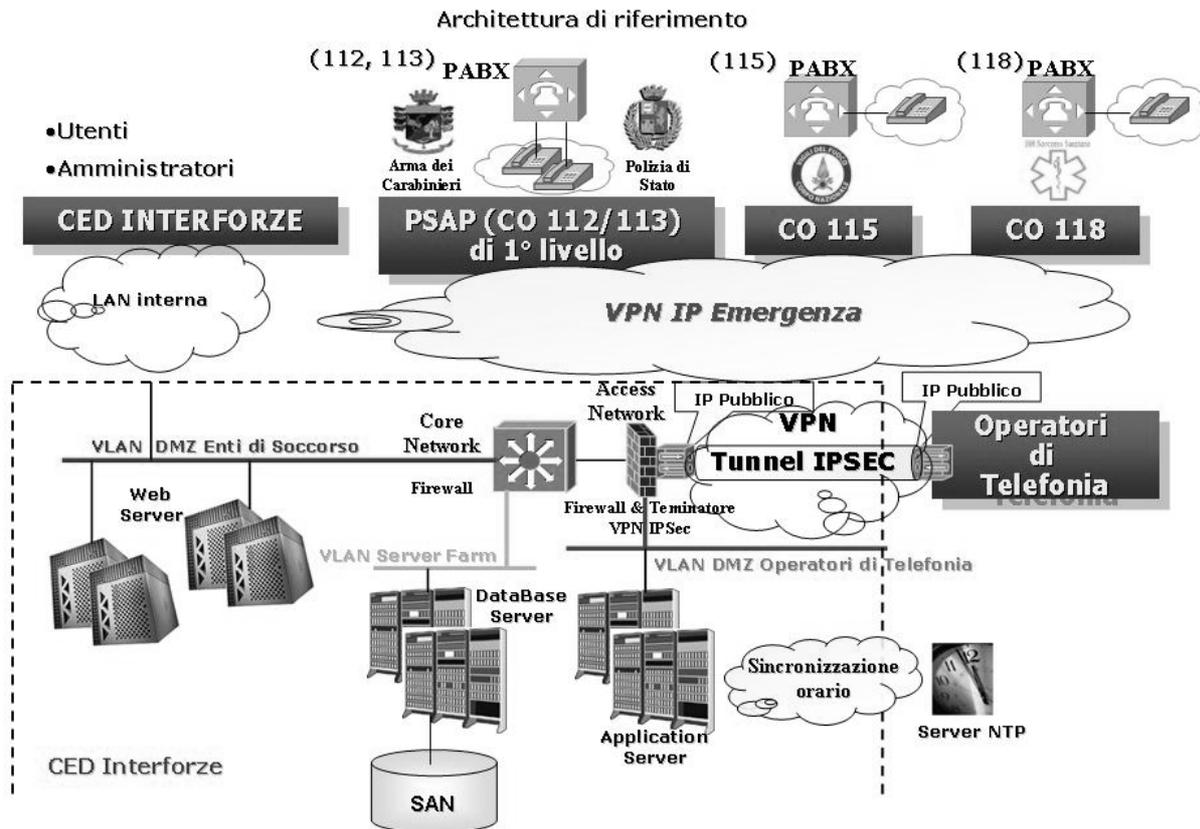
Figura 3 - *Interconnessione CED Interforze - Operatori di Telefonia*

Il collegamento VPN IPSec - lato CED Interforze - sarà implementato tramite una piattaforma tecnologica Firewall/Terminatore VPN. Tale piattaforma sarà in grado di gestire almeno 200 connessioni simultanee VPN IPSec[11].

---

[10] Una rete virtuale privata "sicura" (SVPN) è costituita da un insieme di nodi collegati tra loro attraverso una rete geografica, generalmente pubblica (ad esempio: Internet), in modo tale da realizzare una rete privata "simulando" il comportamento di link geografici dedicati. Quindi, l'utilizzo di una rete privata virtuale permette di stabilire dei collegamenti a livello di infrastruttura della rete e di rendere sicuro il traffico site-to-site, creando un "tunnel" IPSec, ossia il veicolo che incapsula e trasporta le informazioni tra gli end-point.
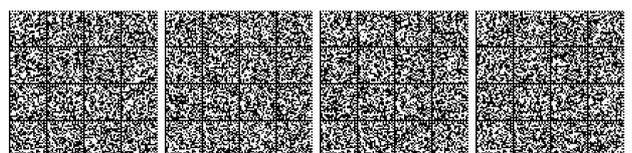
Tra gli apparati gateway rispettivamente del CED Interforze e del generico Operatore di Telefonia, sarà implementata una VPN con protocollo di comunicazione IPSec, che utilizzerà gli algoritmi: AES con chiave di lunghezza 256 bit e SHA-1.

Tali apparati gateway dovranno essere raggiungibili tramite indirizzi IP pubblici. Il CED Interforze e ciascun Operatore di Telefonia dovranno inoltre, definire e concordare i rispettivi piani di indirizzamento IP in modo tale da garantire la raggiungibilità delle rispettive "componenti" dei sistemi informatici che forniranno il servizio di localizzazione.

L'autenticazione degli estremi del "tunnel IPSec" avverrà tramite l'utilizzo di certificati digitali X.509 v3, rilasciati da una Certification Authority (CA).

L'ente di certificazione (CA) preposto al rilascio dei certificati digitali per l'autenticazione degli estremi del "tunnel IPSec" (VPN) sarà il CED Interforze del Ministero dell'Interno.

La sicurezza della comunicazione sarà garantita tramite l'adozione della suite di protocolli IPSec (Internet Protocol Security) per livello di rete (layer 3), mentre per il livello applicativo (layer 7) gli standard di sicurezza saranno assicurati mediante l'adozione del protocollo HTTPS (HTTP con protocollo sicuro SSL v3). In particolare per il protocollo HTTPS dovrà essere abilitata la porta 10036.

L'autenticazione al livello applicativo avverrà attraverso UserID e Password, il "concentratore interforze" richiederà il servizio di localizzazione utilizzando l'HTTP POST request e la risposta sarà inviata attraverso l'HTTP response.

In alternativa potrà essere gestita una mutua autenticazione tra Client (CED Interforze) e Server (Operatore di Telefonia) mediante scambio di certificati digitali[12]. L'ente di certificazione (CA) preposto al rilascio dei certificati digitali per la mutua autenticazione (HTTPS) sarà il CED Interforze del Ministero dell'Interno.

---

[11] Si ritiene in 100 il numero stimato degli Operatori di Telefonia da prendere in considerazione.

Nell'ambito dell'interconnessione tra il CED Interforze e gli Operatori di Telefonia - per il progetto NUE integrato - la **Figura 4** che segue illustra l'architettura generale di rete per l'accesso alla rete Internet da parte del CED Interforze.
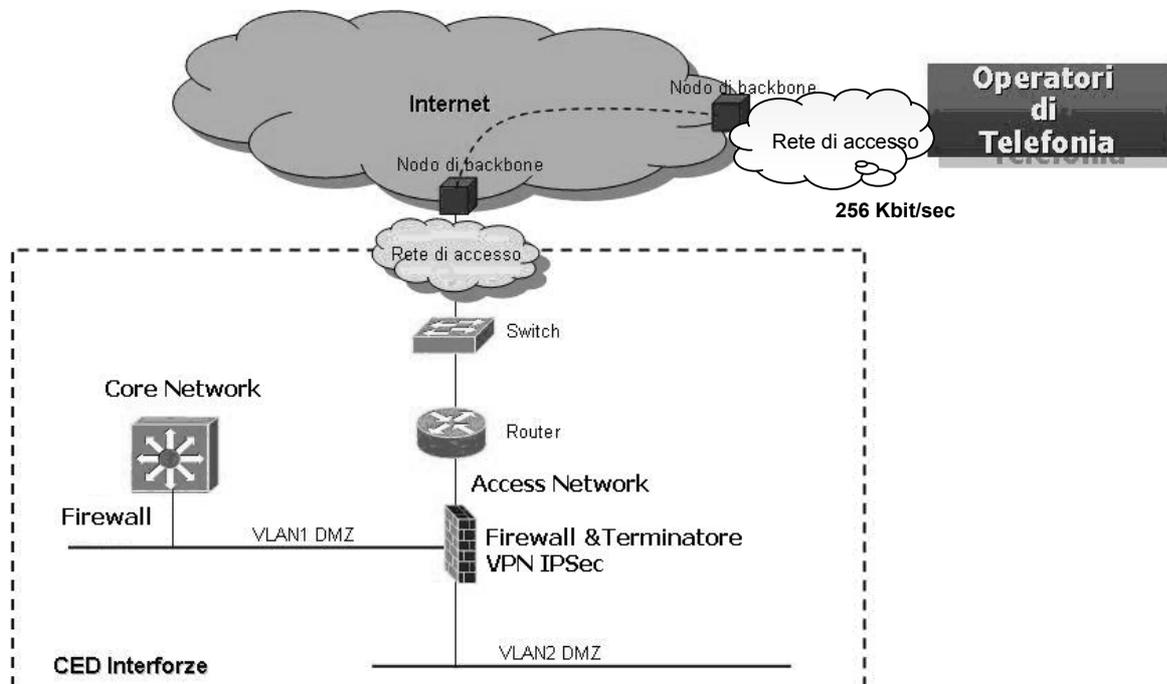
Figura 4 - *Architettura di rete per l'accesso alla rete pubblica*

Per quanto riguarda la capacità del canale di trasporto delle informazioni, considerando una dimensione massima per i messaggi ELIR o ELIA di circa 2 Kbyte, i dati di traffico in precedenza esposti ed infine l'overhead introdotto dal solo protocollo IPSec (circa il 20 %), si richiede agli Operatori di Telefonia (sulla propria rete di accesso) una banda minima garantita di 256 kbit/sec. In virtù dei requisiti del Servizio Numero Unico Europeo per le Emergenze, l'infrastruttura tecnologica dovrà essere ad alta affidabilità.

Di conseguenza, nelle soluzioni architetturali previste a livello di PSAP di 1° livello, Sale/Centrali Operative CO 115 e CO 118, CED Interforze ed infine Operatori di Telefonia non dovranno essere presenti single-point-of-failure. Quindi, per l'alta affidabilità sarà necessaria la ridondanza nell'hardware previsto per i diversi "layer" dell'infrastruttura tecnologica[13].

[12] HTTPS con mutua autenticazione.

[13] Ad esempio ambienti di "cluster" per Application & Database Server o ambienti di "load balancing" per Web Server (front-end).

Visto il requisito che prevede l'alta affidabilità per i diversi "layer" dell'infrastruttura tecnologica, anche il "Network layer" dovrà prevedere la ridondanza degli apparati di rete e dei link fisici per il collegamento alla rete pubblica o all'interno della rete locale. Infatti, una delle cause più comuni dell'interruzione dell'operatività è rappresentata da un guasto nel collegamento verso la dorsale (nodo di backbone) del "provider" di servizi Internet. Quindi, oltre al "collegamento principale" bisognerà prevedere anche un "collegamento di protezione" (**Figura 5**).
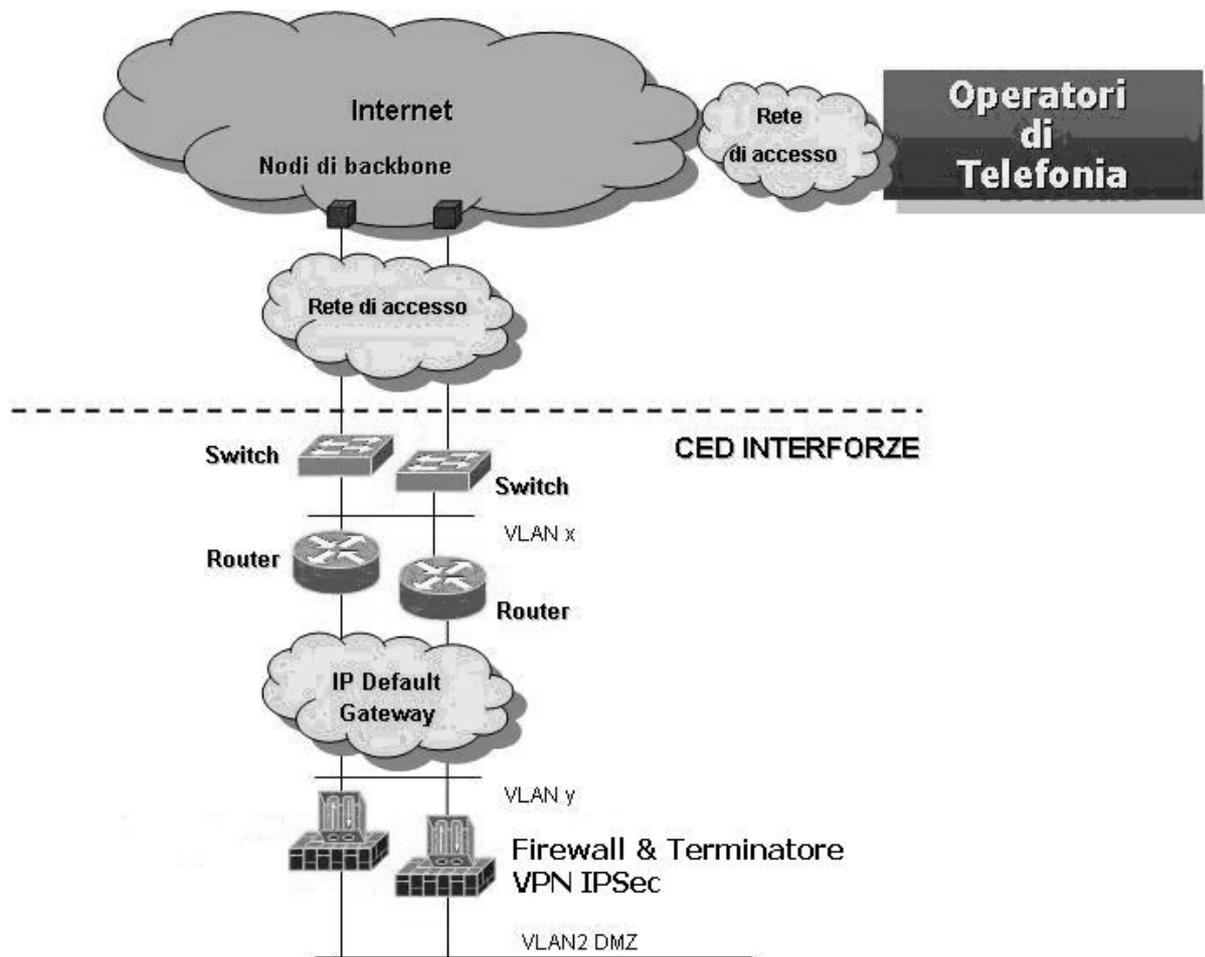
***Figura 5** - Architettura di rete ad alta affidabilità per l'accesso alla rete pubblica*

Nel caso della ridondanza del router (in configurazione "Active – Standby"), poiché i due apparati di rete avranno "indirizzi" differenti bisognerà prevedere un *meccanismo* (ad esempio: tramite l'adozione di protocolli HSRP, VRRP, ecc…) che utilizzerà un unico "indirizzo" e lo assegnerà sempre all'apparato funzionante.

L'adeguamento ai requisiti generali di interconnessione in precedenza descritti si potrà realizzare secondo un piano da stabilire e concordare, ad esempio per fasi, definendo per ogni fase il livello di adeguamento dell'infrastruttura tecnologica fino ad arrivare alla garanzia del Servizio Numero Unico Europeo per le Emergenze, entro il completamento dell'attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 5

Tempistiche di attivazione del servizio 112NUE

Il servizio, relativamente alle numerazioni di emergenza 112 e 113, sarà attivato nelle province secondo la seguente calendarizzazione:

- Entro il 12 febbraio 2010 18 province
- Entro il 18 marzo 2010 18 province
- Entro il 21 aprile 2010 18 province
- Entro il 26 maggio 2010 18 province
- Entro il 30 giugno 2010 18 province
- Entro il 30 luglio 2010 restanti province

Le province saranno individuate dall'unità per il monitoraggio di cui all'art. 5 del presente decreto, e, comunicate agli operatori entro il 60°/45° giorno antecedente a quello della relativa data di attivazione indicata.

Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato 5 al decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse
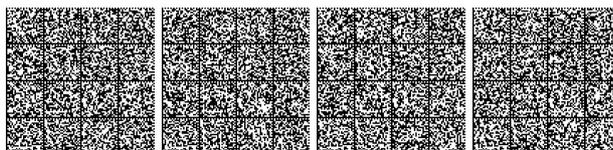
ALLEGATO 5-*bis*

Tempistiche di attivazione del servizio 112NUE

Il servizio, relativamente alle numerazioni di emergenza 115 e 118, sarà attivato nelle province secondo la calendarizzazione seguente:

- Entro il 30/07/2010 3 province
- Entro i 12 mesi successivi alla data di completamento delle attività di implementazione delle numerazioni di emergenza 112 e 113 di cui all'allegato 5 del presente decreto, saranno attivate le restanti province.

Le singole province e la relativa tempistica saranno individuate dall'unità per il monitoraggio di cui all'art. 5 del presente decreto, e, comunicate agli operatori entro il 60°/45° giorno antecedente a quello della relativa data di attivazione indicata.

10A01324

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dimensione Green Service Società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 febbraio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dimensione Green Service Società cooperativa», con sede in Massa (codice 01155060112) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960, domiciliata in Mariano Comense (Como), viale Lombardia, n. 58, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01317

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società Cooperativa Bithia», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2007 e del successivo accertamento in data 23 gennaio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Bithia», con sede in Carbonia (Cagliari), codice fiscale 02752020921, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia (Cagliari) il 4 marzo 1974 domiciliata in Sant'Antioco (Cagliari), in piazza Repubblica n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01318

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa siglabile Proxima S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata; Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa siglabile Proxima S.C.», con sede in Torino, codice fiscale n. 0868900019, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 domiciliato in Ivrea (Torino), con studio in via Circonvallazione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01319
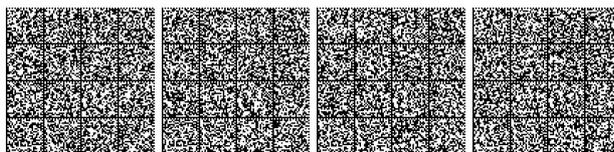
DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sadim Società cooperativa siglabile Sadim - S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2009 e del successivo accertamento in data 20 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sadim Società cooperativa siglabile Sadim - S.C.», con sede in Torino, codice fiscale 09128700011, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Eugenio Novario, nato a Novara il 28 agosto 1961 ed ivi residente in via Gautieri n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01320

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa per i servizi Società cooperativa sociale», in Sant'Elia a Pianisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa per i servizi Società cooperativa sociale», con sede in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), codice fiscale 00897320701, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Cerio, nato a Campobasso il 10 agosto 1976 ivi domiciliato in via Vigliardi n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01321

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS Fondazione istituto neurologico «Casimiro Mondino», in Pavia.

IL VICE MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, del 24 gennaio 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione neurologico «Casimiro Mondino» di Pavia, con sede legale in Pavia, per la disciplina specialistica «Malattie del sistema nervoso»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 20 dicembre 2007, presentata dalla suddetta fondazione, ai sensi dell'art. 15 del richiamato decreto legislativo, di conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la deliberazione n. 7088 del 18 aprile 2008, con la quale la regione Lombardia ha confermato la coerenza del carattere scientifico della predetta Fondazione con la programmazione sanitaria regionale, relativamente alla succitata disciplina;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso la citata fondazione in data 22 aprile 2008;

Vista la nota prot. 2419/VARIE/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico della menzionata fondazione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione istituto neurologico «Casimiro Mondino» di Pavia, con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina «Malattie del sistema nervoso».

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01414

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione», in varie sedi.

IL VICE MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, del 30 dicembre 2004, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione,

con sede legale in Pavia, alla via S. Maugeri n. 10, per la disciplina specialistica «Medicina del lavoro e della riabilitazione»;

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 22 febbraio 2008 da parte della suddetta fondazione, ai sensi della citata disposizione di legge, di conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VIII/008252 del 22 ottobre 2008 con la quale è stata riconosciuta la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato istituto in data 16 febbraio 2009;

Vista la nota n. 0050097 del 6 maggio 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per la conferma quale IRCCS dell'istituto in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che attribuisce allo stesso le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione», per la disciplina specialistica «Medicina del lavoro e della riabilitazione», nelle seguenti sedi:

Istituto scientifico di Pavia, via S. Maugeri, 10 - sede legale - con annesse sedi distaccate di Pavia, via Palestro, 26 e via Boezio, 28;

Istituto scientifico di Milano, via Clefi, 9 - con annessa sede distaccata di via Camaldoli (estensione);

Istituto scientifico di Montescano, con annessa sede distaccata di Lissone (Pavia);

Istituto scientifico di Tradate (Varese);

Istituto scientifico di Castel Goffredo (Mantova);

Istituto scientifico di Lumezzane (Brescia);

Istituto scientifico di Telese Terme - Campoli M.T. (Benevento);

Istituto scientifico di Genova Nervi;

Istituto scientifico di Veruno (Novara);

Istituto scientifico di Cassano delle Murge (Bari), con annessa sede distaccata di igiene ambientale di Bari.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01415

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Istituto Europeo di Oncologia», in Milano.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, in data 15 febbraio 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, con sede legale in Milano, alla via dei Filodrammatici n. 10, per la disciplina specialistica di «Patologia oncologica»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 20 maggio 2008, presentata dal suddetto Istituto, ai sensi della citata disposizione di legge, per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS per la medesima disciplina specialistica;

Vista la deliberazione n. VIII-7007609 dell'11 luglio 2008, con la quale la regione Lombardia ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale, relativamente alla succitata disciplina;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione, di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano in data 11 novembre 2008;

Vista la nota n. prot. 2419/VARIE/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico dell'Istituto per la disciplina specialistica indicata;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009, che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Europeo di Oncologia», con sede legale in Milano, alla via dei Filodrammatici n. 10, per la disciplina specialistica di «Patologia oncologica».

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01416

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Istituto Clinico Humanitas», in Rozzano.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, in data 31 gennaio 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, con sede legale in Rozzano (Milano), alla via Manzoni n. 56, per la disciplina specialistica di «Gastroenterologia»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisite le istanze del 4 e 23 luglio 2007, presentate dal suddetto Istituto, ai sensi della citata disposizione di legge, per il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS per la nuova disciplina di «malattie immunodegenerative»;

Vista la deliberazione n. VIII/006124 del 12 dicembre 2007, con la quale la regione Lombardia ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale, relativamente alla succitata nuova disciplina;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla sottocommissione di valutazione, di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso l'Istituto Clinico Humanitas in data 10 marzo 2009;

Vista la nota n. prot. 0077945 del 9 luglio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito al riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per la nuova disciplina specialistica indicata;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009, che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Clinico Humanitas», con sede legale in Rozzano (Milano), alla via Manzoni n. 56, per la disciplina specialistica di «Malattie immunodegenerative».

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01417

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS Centro cardiologico S.p.A. «Fondazione Monzino», in Milano.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico del Centro Cardiologico S.p.A. «Fondazione Monzino» con sede legale in Milano, via Parea n. 4, per la disciplina «Patologie cardiovascolari»;

Visto l'art.15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 31 marzo 2008, da parte del suddetto Istituto, ai sensi della citata disposizione di legge, di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la delibera di giunta della regione Lombardia n. VIII/007440 del 13 giugno 2008, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dal suddetto IRCCS;

Vista la nota prot. n. 2419/varie/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'iter per la conferma quale IRCCS dell'Istituto in parola;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, effettuata in data 18 novembre 2008;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che attribuisce allo stesso le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Centro Cardiologico S.p.A. «Fondazione Monzino» con sede legale in Milano, via Parea n. 4, per la disciplina «Patologie cardiovascolari».

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01418
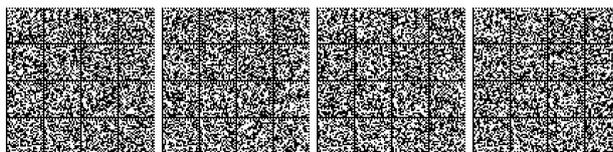
DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Istituto Auxologico Italiano», in varie sedi.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, del 27 giugno 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Auxologico Italiano con sede legale in Milano, via L. Ariosto n. 13 per la disciplina «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «Patologie auxo-endocrino-metaboliche e neurocardiovascolari»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 5 maggio 2008, da parte del suddetto Istituto, ai sensi della citata disposizione di legge, di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VIII/008499 del 26 novembre 2008, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dal suddetto Istituto;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 in data 28 luglio 2009;

Vista nota prot. n. 2419 2419/varie/12496 dell'11 settembre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'iter per la conferma quale IRCCS in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che attribuisce allo stesso le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano» con sede legale in Milano, via L. Ariosto n. 13, relativamente ai seguenti presidi che concorrono allo svolgimento delle attività scientifiche ed assistenziali per la disciplina «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «Patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento»:

Istituto Scientifico Ospedale S. Luca, via Spagnoletto n. 3, Milano, con le seguenti sedi distaccate:

1) Polo di Neuroriabilitazione, via Mercalli n. 32, Milano;

2) Centro di Ricerca e Cura dell'Invecchiamento, via Mosè Bianchi n. 90 - Milano;

Istituto Scientifico Ospedale San Michele, via L. Ariosto n. 13 - Milano, con la seguente sede distaccata:

1) Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche, via Zucchi n. 18 - Cusano Milanino (Milano);

Istituto Scientifico Ospedale S. Giuseppe, Strada Cadorna n. 90 - località Piancavallo (Verbania), con la seguente sede distaccata:

1) Villa Caramora, Centro di Ricerche, Screening e Follow Up, corso Mameli n. 199 - Verbania.

È esteso il riconoscimento del carattere scientifico della sede distaccata «Centro Diagnostico Meda», corso della Resistenza n. 23 - Meda (Milano), appartenente all'Istituto Scientifico Ospedale San Michele di Milano.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente
della regione Lombardia
FORMIGONI

10A01419
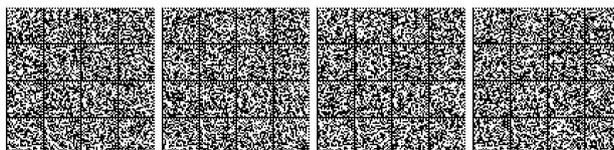
DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.)», in Aviano.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della Salute, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, in data 18 gennaio 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico del Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.), con sede legale in Aviano (Pordenone), alla via Franco Gallini n. 2, per la disciplina specialistica di «Oncologia»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 3 giugno 2008, presentata dal suddetto Istituto, ai sensi della citata disposizione di legge, per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS per la medesima disciplina specialistica;

Vista la nota n. prot. 11591/SPS/DC del 6 giugno 2008, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale, relativamente alla succitata disciplina;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione, di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) in data 20 giugno 2008;

Vista la nota n. prot. 2419/VARIE/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico dell'Istituto per la disciplina specialistica indicata;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009, che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.)», con sede legale in Aviano (Pordenone), alla via Franco Gallini n. 2, per la disciplina specialistica di «Oncologia».

Roma, 11 dicembre 2009

Il Vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
TONDO

10A01420

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Albad G.G. Rafik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 3 ottobre 2007, con la quale il sig. Albad G.G. Rafik, nato a Beit Jalla (Palestina) il 12 dicembre 1978, cittadino palestinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «диплом спеціаліста ді N. 006277», conseguito in data 17 giugno 2003 presso l'Accademia statale medica di Dnipropetrovsk (Ucraina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
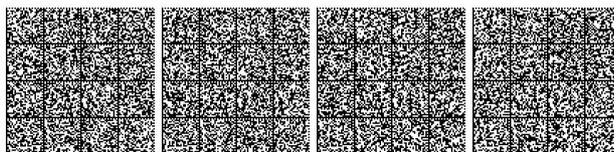
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 2009, emanato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, art. 16, comma 5, con il quale è stata applicata al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Albad G.G. Rafik è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «диплом спецiалiста дi N. 006277», conseguito in data 17 giugno 2003, presso l'Accademia statale medica di Dnipropetrovsk (Ucraina), dal sig. Albad G.G. Rafik, nato a Beit Jalla (Palestina) il 12 dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Albad G.G. Rafik è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01249

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2009.

Sistema di etichettatura volontaria per le carni di pollame.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2004 recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che contempla tra l'altro le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame, e che ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 1906/90;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle carni di pollame, che ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 1538/91;

Considerato che il menzionato decreto ministeriale del 29 luglio 2004 contiene riferimenti ai citati regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 non più in vigore;

Considerato peraltro che il contenuto sostanziale del nuovo vigente regolamento (CE) n. 543/2008 non risulta difforme dai precedenti testi e che pertanto il già indicato decreto ministeriale può rimanere in vigore, necessitando solo della variazione formale del riferimento giuridico comunitario;

Decreta:

Le disposizione contenute nel decreto ministeriale del 29 luglio 2004, che richiamano i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91, devono intendersi riferite, rispettivamente ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla base della tavola di concordanza contenuta nell'allegato XIII dello stesso regolamento (CE) n. 543/2008.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 249

10A01243

DECRETO 9 dicembre 2009.

Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, recante disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009, sono state riscritte le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

Considerato che con i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 della Commissione sono stati abrogati i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 796/2004 e sono state conseguentemente riformulate le relative disposizioni;

Considerato che è opportuno chiarire alcune definizioni rientranti nella nozione di ettaro ammissibile nonché le dimensioni minime delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda d'aiuto;

Considerato che occorre fissare la data entro la quale gli agricoltori devono presentare la domanda d'aiuto nonché quella in cui devono avere a disposizione le superfici dichiarate nella stessa domanda;

Considerato che occorre fissare taluni criteri per la gestione dei titoli;

Considerato che occorre stabilire i requisiti minimi per il percepimento di tutti i pagamenti diretti erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, come stabilito all'art. 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

Considerato che il decreto 5 agosto 2004 è stato modificato diverse volte ed, inoltre, diversi altri atti sono stati emanati per dare attuazione al regime di pagamento unico;

Ritenuto, pertanto, opportuno operare una riorganizzazione e semplificazione a livello nazionale delle numerose disposizioni normative attraverso l'emanazione di un unico atto che permetta l'attuazione delle disposizioni comunitarie succitate;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

TITOLO I

SCOPO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto detta le norme per l'attuazione del regime di pagamento unico previsto dal capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, del sistema integrato di gestione e controllo previsto al capitolo 4 del titolo II, nonché le disposizioni generali di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «domanda» la domanda di pagamenti diretti come definita all'art. 10 del regolamento (CE) n. 1122/2009;

b) «titolo» il diritto all'aiuto di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c) «ettaro ammissibile» qualsiasi superficie che rientri nelle condizioni previste dall'art. 34 del regolamento (CE) n. 73/2009.

In particolare, si intende per «bosco ceduo a rotazione rapida» la superficie, come definita all'art. 2, lettera *n)* del regolamento (CE) n. 1120/2009, coltivata con le piante elencate nell'allegato *A* del presente decreto e con un turno di taglio non superiore a otto anni.

L'elenco delle specie di cui all'allegato *A* può essere modificato con decreto ministeriale.

TITOLO II

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Art. 2.

Criteri di ammissibilità

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori come definiti all'art. 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 73/2009, che rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 33 dello stesso regolamento.

2. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1120/2009 sugli ettari ammissibili di cui all'art. 34, comma 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 73/2009, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca:

con lo svolgimento delle ordinario ciclo colturale;

con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Gli agricoltori che intendano richiedere i pagamenti previsti dal regime di pagamento unico, ovvero l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale, sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 maggio di ogni anno.

2. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall'agricoltore nella domanda, ai sensi del precedente comma, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda.

Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute o condotte.

3. La dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto è fissata a 0,05 ettari.

Art. 4.

Titoli soggetti a condizioni particolari

1. Gli agricoltori che detengano titoli soggetti a condizioni particolari sono autorizzati a derogare all'obbligo di attivare i titoli mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola, come definito al secondo paragrafo dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 5.

Registro titoli

1. L'AGEA, quale responsabile del sistema di registrazione ed identificazione dei titoli ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, provvede al calcolo del valore dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

2. Nei casi di cui all'art. 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1120/2009 i titoli sono modificati su richiesta dell'agricoltore.

Art. 6.

Trasferimento dei titoli

1. La cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'AGEA convalida il trasferimento dei titoli, acquisito attraverso il SIAN dagli organismi pagatori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7.

Pagamenti minimi

1. In applicazione dell'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, non sono corrisposti pagamenti diretti se l'importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 del menzionato regolamento, in un dato anno civile, sia inferiore a 100 euro.

Art. 8.

Versamento degli anticipi

1. Qualora la Commissione autorizzi il versamento degli anticipi di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli organismi pagatori possono erogare tali aiuti agli agricoltori, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dai relativi atti comunitari, secondo i criteri definiti dall'AGEA.
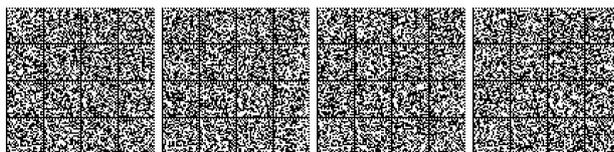
Art. 9.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste nei regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 sono effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dai predetti regolamenti dall'AGEA, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 885/2006.

2. Lo scambio di informazioni è effettuato secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 792/2009.

Art. 10.

Clausola arbitrale

1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, istitutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.

Art. 11.

Modalità attuative

1. L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti.

Art. 12.

Abrogazioni

1. I seguenti provvedimenti e disposizioni sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010:

a) l'art. 6 ad eccezione dei commi 5, 9 e 10, gli articoli 7, 8 e 9, l'art. 10 ad eccezione del comma 3, gli articoli 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, riguardante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune;

b) il decreto ministeriale 24 settembre 2004 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

c) il decreto ministeriale 22 marzo 2007 recante disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

d) il decreto ministeriale 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 24

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE PIANTE PER I BOSCHI CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA

Pioppi
Salici
Eucalipti
Robinie
Paulownie
Ontani
Olmi
Platani
Acacia saligna

10A01246

DECRETO 9 dicembre 2009.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del frumento duro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
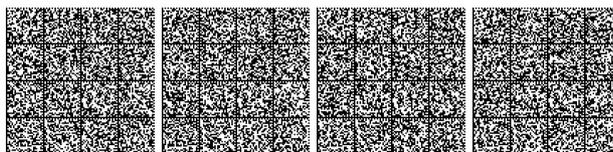
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009, sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro che cessa a partire dal 2010;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto specifico, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi è opportuno scegliere un periodo di riferimento che comprende l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA il compito di attuare, con propri provvedimenti, le disposizioni del presente decreto;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro previsto dal Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo di riferimento

Gli importi relativi all'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro di cui al precedente art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2010, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. L'importo di riferimento è calcolato moltiplicando la media quadriennale delle superfici ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate dall'agricoltore durante il periodo di cui al precedente art. 2, per l'importo del premio medesimo pari a 40 euro/ettaro.

In deroga al precedente capoverso, per i nuovi agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che iniziano l'attività agricola durante il periodo di cui all'art. 2 del presente decreto, la media si basa sull'anno o sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 42,457 milioni di euro.

In caso di superamento del predetto massimale, l'AGEA opera una riduzione percentuale uniforme degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori interessati.

3. Il calcolo del valore ed eventualmente del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli organismi pagatori provvedono, entro il 31 marzo 2010, a comunicare agli agricoltori il numero e il valore dei titoli all'aiuto provvisori, calcolati ai sensi del precedente art. 3.

2. Gli agricoltori per i quali si è proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli definitivi all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2010.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

3. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Modalità attuative

L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 25

10A01247
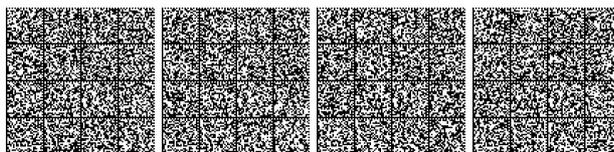
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale «Fraxiparina» (nadroparina). (Determinazione n. 1540/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società GlaxoSmithKline S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Fraxiparina;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 9500 UI/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 2 ml, 5 ml, 15 ml;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11 novembre 2009;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FRAXIPARINA (nadroparina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezioni:

9500 UI/ml antixa/1 ml soluzione iniettabile 10 flaconi multi dose da 2 ml - A.I.C. n. 026736114 (in base 10) 0THXHL (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

9500 UI/ml antixa/1 ml soluzione iniettabile 10 flaconi multi dose da 5 ml - A.I.C. n. 026736126 (in base 10) 0THXHY (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

9500 UI/ml antixa/1 ml soluzione iniettabile 10 flaconi multi dose da 15 ml - A.I.C. n. 026736138 (in base 10) 0THXJB (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».
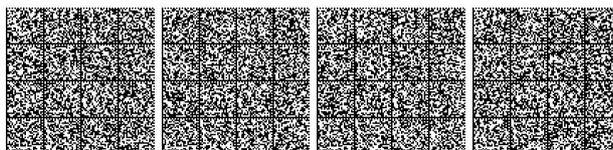
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fraxiparina (nadroparina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

10A01244

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 9, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994, di emanazione dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona;

Visto il decreto rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 di emanazione del Regolamento generale di Ateneo - Parte I, «Elezioni degli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche»;

Visti i decreti rettorali n. 11448 del 23 giugno 2000, n. 2 dell'8 gennaio 2002 e n. 1624 del 25 agosto 2005 con cui sono state emanate alcune modifiche allo Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona;

Visto l'art. 19, comma 1, lettere *c)* e *g)*, dello Statuto che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo;

Vista la deliberazione del 24 novembre 2009 con cui il senato accademico in composizione allargata ha approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, la modifica dell'art. 29, comma 1, dello Statuto di autonomia e l'abrogazione del Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I;

Vista la nota prot. n. 5129 del 22 dicembre 2009 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che la proposta di modifica allo Statuto di autonomia e l'abrogazione del Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I sono esenti da rilievi;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la seguente modifica allo Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona:

«Art. 29 *(Il consiglio di facoltà)*. — 1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari ed associati, dai ricercatori e dagli assistenti di ruolo ad esaurimento, da cinque rappresentanti degli studenti nelle facoltà con meno dei duemila iscritti in corsi di laurea e di diploma universitario, elevati a sette quando gli iscritti siano più di duemila. Le modalità di partecipazione alle sedute e alle deliberazioni del consiglio di facoltà sono regolate dalle norme della legislazione universitaria.».

Art. 2.

È abrogato il Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I, «Elezioni degli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche.

Verona, 14 gennaio 2010

Il rettore: MAZZUCCO

10A01322
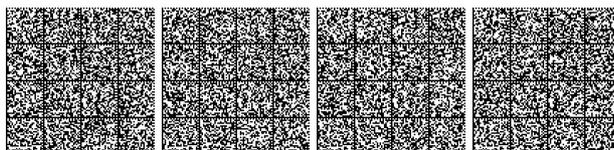
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xenazina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 184 del 21 gennaio 2010

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma (Italia).

Medicinale: XENAZINA.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Etichetta interna ed esterna) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036688012 - «25 mg compresse» 112 compresse divisibili

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Androcur»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 183 del 21 gennaio 2010

Titolare AIC: BAYER S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, n. 130 - 20156 MILANO (Italia).

Medicinale: ANDROCUR

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. N. 023090018 - «50 mg compresse» 15 compresse (sospesa)

A.I.C. N. 023090020 - «50 mg compresse» 25 compresse.

A.I.C. N. 023090032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml.

A.I.C. N. 023090044 - «100 MG COMPRESSE» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50 mg compresse» 15 compresse (A.I.C. N. 023090018), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A01428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metadoxil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 185 del 21 gennaio 2010

Titolare AIC: Laboratori Baldacci S.p.a. (codice fiscale n. 00108790502) con sede legale e domicilio fiscale in via S.Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa (Italia).

Medicinale: METADOXIL.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C n. 025316011 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C n. 025316023 - «300 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C n. 025316035 - «500 mg/15 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enterogermina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 186 del 21 gennaio 2010

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 013046014 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5ml;

A.I.C. n. 013046026 - «1 miliardo di spore sospensione orale»20 flaconcini 5ml;

A.I.C. n. 013046038 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046040 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046053 - «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 013046065 - «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01423

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kliogest»

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aRM - 282/2009-85 del 1º dicembre 2009 a favore della ditta Novo Nordisk A/S;

Con la determinazione n. aRM - 282/2009-85-*bis* del 18 gennaio 2010 è consentito alla ditta Novo Nordisk A/S, lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre centottanta giorni, del medicinale:

farmaco: KLIOGEST;

confezione: 031988013;

descrizione: 28 compresse.

10A01245

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita di materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 5 del 7 gennaio 2010, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
495 FI	Befani e Tai S.n.c.	Firenze	4	1
794 FI	Del Bene Fabrizio	Firenze	2	-
922 FI	Bellini Marcello	Firenze	4	-
1273 FI	El Fenix di Campos Maria Del Pilar	Firenze	2	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati,», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

10A01323

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-030) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
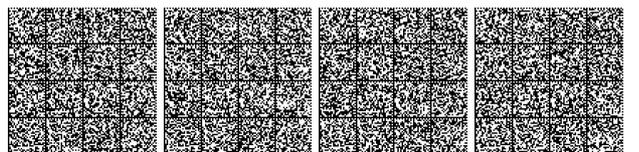
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
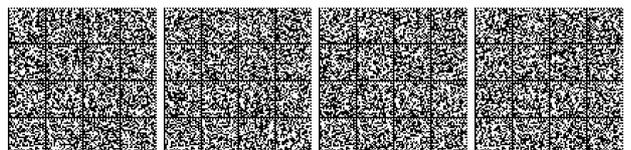
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.